



**DECRETO DELLA DIRIGENTE**  
**Segreteria Generale**  
**Ufficio gestione giuridica del personale**

OMISSIS – Non ammissione alla procedura riservata ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, mediante presentazione di autocandidature per assunzioni per chiamata nominativa a tempo indeterminato attraverso un percorso di tirocinio di formazione e orientamento

**LA SEGRETARIA GENERALE**

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2024, n. 242, avente ad oggetto “Avviso di procedura riservata ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 - Assunzione per chiamata nominativa a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato attraverso un percorso di tirocinio di formazione e orientamento di due lavoratori / due lavoratrici da inserire nel profilo professionale di ausiliario / ausiliaria e di sorvegliante ai servizi di anticamera e portineria, posizione economico-professionale A1”;

Vista la documentazione agli atti acquisiti nel Protocollo Informatico Trentino “PiTre” dell’Amministrazione regionale del signore / della signora in oggetto, in particolare la domanda di ammissione alla procedura riservata;

Tenuto conto che il signore / la signora in oggetto ha compilato la domanda dichiarando al punto 10) di “aver ottenuto l’equipollenza ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 165/2001”, ma la documentazione allegata è una dichiarazione di valore;

Preso atto che la compilazione dei punti da 1 a 12 della domanda di ammissione alla procedura riservata ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, è obbligatoria;

Accertato che l’avviso al punto “REQUISITI GENERALI PER L’ACCESSO ALLA PROCEDURA” ha stabilito, fra l’altro, che possono partecipare alla procedura coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (terza media) specificando che se tale titolo è stato conseguito all’estero è necessario o il possesso dell’equipollenza del titolo medesimo oppure l’aver avviato la procedura per la richiesta di equipollenza;

Tenuto conto che l’amministrazione regionale in data 14 febbraio 2025 ha comunicato al signore / alla signora in oggetto, che la domanda al punto 10 relativo al titolo di studio, non è stata compilata in modo corretto e che alla stessa risulta allegata la dichiarazione di valore, e pertanto non sufficiente ad attestare il titolo di studio posseduto;

Preso atto che il signore / la signora in oggetto ha confermato con successiva nota di data 14 febbraio 2025, fra l’altro, di essere non essere in possesso della equipollenza del titolo di studio;

Ritenuto pertanto che il signore / la signora in oggetto non può essere ammesso / ammessa alla procedura di cui sopra in quanto non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione medesima in particolare non risulta in possesso dell’equipollenza del titolo ma ha dichiarato di essere in possesso del diploma liceale riconosciuto dall’ambasciata italiana nel paese di origine non sufficiente ad attestare il titolo di studio posseduto;

dispone

- Il signore / la signora OMISSIS non è ammesso / ammessa alla procedura riservata ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, mediante presentazione di autocandidature per assunzioni per chiamata nominativa a tempo indeterminato attraverso un percorso di tirocinio di formazione e orientamento, indetta con deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2024, n. 242, in quanto non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione medesima.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige/Südtirol ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i soli vizi di legittimità, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo.

LA SEGRETARIA GENERALE  
Gabriele Morandell  
Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).